



# REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA PRESENZA DI CANI IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 45.del 25 NOVEMBRE 2009





#### ART.1

## OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio di TELTI.
- 2. Il Regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica ed a prevenire gli inconvenienti che il comportamento scorretto degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza ed all'incolumità di chi le frequenta.

## ART. 2

## PRINCIPI GENERALI

- 1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.
- 2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.

#### ART. 3

# AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

- 1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.
- 2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'art. 7.
- 3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.
- 4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente



- registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.
- 5. Sono esclusi dalla applicazione della presente normativa i cani in dotazione alle forze armate ed alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

## ART. 4

## RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE.

- 1. Sulle aree identificate al comma 3 dell'art. 2 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
- a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
- b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori ( che devono avere immediatamente disponibili al seguito), possibilmente di materiale plastico impermeabile;
- 2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 50,00 oltre alla asportazione delle deiezioni solide precipitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00.
- 3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 50,00 ovvero, in alternativa, su sua esplicita richiesta scritta, potrà provvedere alla pulizia di una zona di defecamento dei cani all'interno di una delle aree previste dall'art. 6.
- 4. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

## ART. 5

# MUSERUOLE E GUINZAGLI.

- 1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 2 gli accompagnatori sono sempre tenuti a rispettare le prescrizioni di dettaglio circa la condotta dei cani che saranno individuate con apposita ordinanza del sindaco in conformità alle previsioni normative ed alla differenziazione richiesta specificamente per la condotta delle razze a rischio di maggiore aggressività. In ogni caso la loro condotta richiederà estrema vigilanza e prudenza.
- 2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00 .



- 3. l'importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'ordinanza del ministero della salute del 12/12/2006 o dai proprietari degli specifici animali pericolosi individuati dall'art. 7.
- 4. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

## ART. 6

#### AREE RISERVATE

- 1. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, " aree di sgambamento dei cani", nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola, se in detta area sono presenti altri cani.
- 2. Dette aree devono essere segnalate e opportunamente recintate.
- 3. Nelle "aree di sgambamento dei cani" gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi disposti dall'art. 3, a eccezione di quelle specifiche zone, all'uopo segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del comune o di terzi convenzionati.
- 4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 50,00.
- 5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 50,00 ovvero, in alternativa, su sua esplicita richiesta scritta, potrà provvedere alla pulizia di una zona di defecamento dei cani sita all'interno di una delle aree previste dall'art. 6.

## ART. 7

#### TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

- 1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area. Struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
- 2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 50,00 fatta salva eventuale azione risarcitoria per il danno causato.





#### ART. 8

# DETENZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI.

- 1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina;
- 2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ( cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto;
- 3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno una volta e mezza la lunghezza del cane da inizio muso a fine coda;
- 4. La rete e/o cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale;
- 5. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata ( almeno 5 metri), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale;
- 6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo;
- 7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo;
- 8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti;
- 9. Il sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile convenzionato imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso;
- 10. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 60,00;
- 11. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3 ,4, 5 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 60,000 fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
- 12. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 50,00.





#### ART. 9

#### PARTICOLARI SITUAZIONI

- 1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi di generi alimentari, così come è fatto divieto di introdurli in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale;
- 2. Il sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche solo il transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.
- 3. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o fargli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
- 4. E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
- 5. E' vietato condurre nelle aree pubbliche, o di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l'estro.
- 6. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali. E' altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici
- 7. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 75,00.
- 8. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00 .
- 9. In deroga alle diverse previsioni locali, è ammesso, in genere, per i parchi e i giardini pubblici con più ingressi, il transito al guinzaglio dei cani sui camminamenti pavimentati. Durante l'attraversamento il conduttore dovrà garantire la costante presenza o prossimità dell'animale sul camminamento.

#### ART. 10

# TUTELA DALL'AGGRESSIVITA' ESALTATA DEI CANI

- 1. Per determinate razze canine, ad aggressività esaltata si applica <u>l'ordinanza del ministero della salute del 12/12/2006</u>, che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali, in particolare :
- a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00;



- b) coloro che, nonostante il divieto, stabilito nell'ordinanza ministeriale, acquistano, possiedano, detengano o a qualunque titolo accompagnino anche uno solo dei cani vietati soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 600,00;
- 2. Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con il trasferimento dello stesso presso il canile convenzionato, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.
- 3. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale o convenzionato, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore /detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato di persona, a cui non è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.
- 4. Le sanzioni previste nel comma 7 dell'articolo 4, nell'articolo 7 e nei commi 6 ( relativamente al precetto previsto al comma 1 ) e 7 ( relativamente al precetto previsto al comma 3) dell'articolo 8 sono aumentate di euro 10,00 nel minimo e di euro 10,00 nel massimo ogni qual volta siano relative a cani individuati dall'ordinanza ministeriale prevista dal comma 1.

# ART. 11

#### NORME DI CHIUSURA

- la fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'ufficio anagrafe canina del comune c/o Comando VV.UU.;
- 2. Solo compiendo segnalazioni di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale in violazione al disposto del comma 4 dell'art. 4, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni ( per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali ( art. 672 del c.p., attualmente sanzionato amministrativamente); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
- 3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al Comando Polizia Urbana del Comune;.
- 4. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.
- 5. L'ufficio anagrafe canina del comune comunica alla polizia municipale, almeno ogni sei mesi, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'art.



8-bis; la polizia municipale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

#### ART. 12

## NORME TRANSITORIE

- Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o
  detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di
  recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto dall'art. 7 entro 12 mesi dall'entrata in
  vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del sindaco per i singoli
  casi.
- 2. In deroga a quanto previsto al comma 1 coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere apposita specifica ordinanza di tutela della pubblica incolumità.
- 3. In ogni caso coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 8- bis devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree provate all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art 7 entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza precitata, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del sindaco per singoli casi.
- 4. Coloro che dopo che è entrato in vigore il presente regolamento acquistano o detengano un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

#### ART. 13

# **VIGILANZA**

1. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata. L'amministrazione comunale ha facoltà di





individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

# ART. 14

# **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

Allegato alla delibera C.C. n 45 in data 25 Novembre 2009